comunità montana della valle del boite
- comunion dei paes de la val de la guoite -

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI

Novità introdotte dalla L.R. 7/2012

Con l'entrata in vigore della LR. 31.01.2012, n. 7 sono state apportate alcune modifiche e integrazioni alla L.R. 23/96 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

Le novità più importanti riguardano:

- la sostituzione del tesserino e del permesso con una ricevuta di versamento costituente titolo per la raccolta dei funghi
- l'innalzamento del quantitativo limite giornaliero
- l'inasprimento delle sanzioni amministrative.

Titolo per la raccolta

Per la raccolta dei funghi epigei spontanei è necessaria la ricevuta di versamento (titolo per la raccolta) del contributo stabilito dagli enti di cui sotto e un documento di identità. Gli enti competenti al rilascio della ricevuta (enti preposti) sono:

- le Comunità montane nei territori di propria competenza nonché nei comuni parzialmente montani
- gli enti gestori del demanio regionale (Veneto Agricoltura)
- gli enti gestori dei parchi nei territori dei parchi naturali regionali
- le province per la restante parte del territorio regionale

Il titolo è valido per il rispettivo territorio di competenza degli enti che lo hanno rilasciato.

Per chi non è necessario il titolo per la raccolta

Sono esentati dal titolo i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui sopra possono altresì esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non

residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge- quadro per l’assistenza l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Oltre a queste categorie, gli enti preposti possono, su base annua, individuare altre categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento del contributo. Al fine di consentire i controlli, i soggetti esentati devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l’esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa .

Costo dei titoli per la raccolta

I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 10,00 a euro 75,00 [per l’entità del contributo vedere il regolamento approvato dagli Enti preposti: Comunità Montane, Province, Enti Parco, Veneto Agricoltura, Regole].

I soggetti residenti nei Comuni della Comunità Montana Valle del Boite sono esenti dal versamento.

I soggetti non residenti nei Comuni della Comunità Montana Valle del Boite sono tenuti al versamento dei seguenti contributi fissati con D.G. n. 24 del 28/06/2006:

CONTRIBUTO	Turisti di passaggio	Turisti con autocertificazione di alloggio in strutture ricettive: case private, alberghi, B&B ecc.
GIORNALIERO	€ 20,00	€ 10,00
SETTIMANALE	€ 40,00	€ 18,00
MENSILE	€ 70,00	€ 50,00
ANNUALE	€ 75,00	€ 65,00

Per raccolta annuale si intende un periodo di 365 giorni consecutivi dalla data di pagamento. Per raccolta mensile un periodo di 30 giorni consecutivi dalla data indicata dal raccoglitore, per raccolta settimanale la settimana indicata dal raccoglitore e per raccolta giornaliera si intende quella della data indicata dal raccoglitore.

Autorizzazioni speciali

Le autorizzazioni speciali previste per scopi determinati (studi, mostre, seminari e altre manifestazioni di interesse micologico e naturalistico) sono rilasciate dal Presidente della Giunta regionale, ovvero dall’ente gestore nel caso in cui il territorio ricada nell’ambito del Parco.
Tali autorizzazioni non possono avere validità superiore all’anno e possono essere rilasciate anche per brevi periodi antecedenti alcune delle attività di cui sopra (mostre, seminari, ecc.) previa valutazione da parte della Direzione delle Foreste e l’Economia

Montana.
Entro il 31 dicembre di ogni anno è necessario produrre idonea relazione sulle attività svolte.
Gli ispettori micologici di cui al Decreto 29.11.1996, n.686 attualmente dipendenti dalle ULSS che, per studi e ricerche attinenti ai compiti d'ufficio loro assegnati, intendono chiedere il rilascio dell'autorizzazione speciale devono far produrre la domanda dall'ULSS di competenza.

Limiti di raccolta

La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:

AGROCYBE AEGERITA (Pioppini)
AMANITA CAESAREA (Ovoli)
BOLETUS gruppo edulis (Porcini)
CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo)
CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio)
CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla)
CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo)
CLITOCYBE GEOTROPA
CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto)
MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo)
MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola)
POLYPORUS poes caprae
TRICHOLOMA gruppo terreum (morette)
RUSSULA VIRESCENS (verdone)

I limiti di cui sopra possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

Modalità di raccolta

La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne.
Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore.
È vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie.

Giornate di raccolta

Le giornate di raccolta dei funghi, nelle more di ulteriore definizione da parte degli enti preposti, sono martedì, venerdì, domenica e tutte le festività infrasettimanali.

Divieti di raccolta

La raccolta di funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

1. nelle riserve naturali integrali
2. nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione
3. nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale
4. in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali (i funghi sono concentratori di elementi inquinanti). La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.

Sanzioni amministrative

Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da € 50,00 a € 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo per la raccolta;
- da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita o in violazione delle limitazioni temporali disposte dalla Giunta regionale;
- euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
- euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita per la specie armillaria mellea (chiodini);
- da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai seguenti divieti o prescrizioni: la raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie; per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza; è vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso;
- da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni sulle modalità di raccolta.

Ogni violazione delle norme contenute nella L.R. 26/96, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco, innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza.

Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarderà solo l’eccedente in caso invece di violazione alle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.

Nei casi di recidiva delle violazioni l'autorizzazione alla raccolta dei funghi viene revocata.

All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.

N.B. Il presente avviso costituisce unicamente un sunto delle principali norme in vigore per la raccolta dei funghi epigei e non sostituisce in alcun modo il testo di legge regionale 19.08.1996, n. 23 al quale si rimanda .